

**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 4**  
**"FRIULI CENTRALE"**

Via Pozzuolo, 330 – 33100 UDINE –  
Partita IVA e Codice Fiscale 02801610300

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA – SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE  
via Chiusaforte n. 2 – 33100 UDINE - ☎ 0432 553904-05-06-56 – ✉ 0432 553217 - 📧 [ambiente@as4.sanita.fvg.it](mailto:ambiente@as4.sanita.fvg.it)

Prot. nr. 13311 / D.D.4

Udine, 18 MAR. 2016

**Oggetto: Indicazioni relative alla apertura e alla gestione delle attività di tinto lavanderie.**

Considerato che nelle tinto lavanderie possono venire utilizzate sostanze chimiche tossiche sia per l'ambiente che per la salute delle persone esposte, è opportuno cercare di ridurre il più possibile le emissioni e l'esposizione a tali sostanze sia nei lavoratori che nella popolazione generale, seguendo le prescrizioni e le indicazioni della normativa attualmente in vigore. A questo proposito si ricorda che le norme del D.lgs. 152/2006 e del Regolamento (CE) Reach n. 1907/2006 si applicano in toto a tutte le imprese. Per quanto riguarda invece il D.lgs. 81/2008, la normativa viene applicata interamente solo nelle imprese con dipendenti, mentre nelle aziende autonome, composte da una sola persona, sono cogenti solo le norme dell'art 21. In ogni caso, a prescindere dalle suddette norme, si ritiene che, per ottenere una riduzione significativa dell'esposizione, siano particolarmente rilevanti le seguenti indicazioni:

- È opportuno sostituire in tutti i casi possibili il perclorotilene con sostanze meno tossiche, in quanto la suddetta sostanza, che è attualmente quella più utilizzata nei procedimenti di lavaggio delle lavanderie a secco, è stata classificata come probabile carcinogeno (Gruppo IIA) dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).
- Le lavanderie a secco devono disporre di almeno due locali di lavoro. È necessario separare nettamente i locali dove avviene l'utilizzo del percloroetilene o di altre sostanze tossiche (presmacchiatura, lavaggio, introduzione ed estrazione dei capi, sosta dei capi estratti) dal locale/i per la stiratura, deposito indumenti, cernita, ricevimento e consegna dei capi al pubblico.
- Utilizzare apparecchiature di ultima generazione e adottare le migliori tecnologie disponibili (BAT), attraverso le quali è possibile ridurre sia il consumo che le emissioni di percloroetilene o di altri solventi.
- Provvedere a una adeguata ventilazione dei locali: ventilazione naturale, aereazione artificiale, sistemi di aspirazione localizzati.
- Adottare procedure di lavoro idonee:
  - Mantenere chiuse le porte di comunicazione tra i locali quando le apparecchiature sono in uso e mettere in funzione il sistema di aspirazione localizzata; il sistema di aspirazione forzata deve essere messo in funzione anche al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio e in ogni caso in cui vi sia una manipolazione del solvente. L'aria esausta, i fumi e i gas devono essere convogliati all'esterno, in modo tale da impedire il reingresso degli stessi nei locali dell'insediamento o in altri

locali di edifici adiacenti o posti nelle vicinanze; la presa d'aria esterna viene generalmente ubicata in prossimità del pavimento, mentre l'espulsione dell'aria dal sistema di ventilazione localizzato o/e dal sistema di ventilazione generale e dalle canne fumarie deve sfociare oltre il tetto.

- Prevedere tempi adeguati per le varie fasi di lavorazione e un intervallo di tempo congruo tra il lavaggio e la stiratura, per permettere l'eliminazione del solvente dagli indumenti.
- Limitare gli ingressi non necessari dei lavoratori nel locale/i dove sono ubicate le apparecchiature e impedire l'ingresso degli stessi quando le apparecchiature sono in funzione.
- Adottare misure adeguate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto nel luogo di lavoro delle sostanze chimiche utilizzate.
- Essere in possesso delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete fognaria e alle emissioni in atmosfera e provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei solventi residui, seguendo le prescrizioni e le indicazioni delle norme sopra riportate, con particolare attenzione a quelle contenute nelle schede di sicurezza relative a ciascuna sostanza chimica utilizzata.
- Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si ricorda che, in base al disposto dell'all.to B - art. 4, comma 1-DPR 227 del 19.10.2011, le lavanderie rientrano tra le attività escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.

Si ritiene che le suddette indicazioni potrebbero essere seguite in tutti i nuovi insediamenti, soprattutto in quelli inseriti in edifici residenziali o situati in aree residenziali, mentre per gli edifici esistenti potrebbero essere adottate in tutto o in parte, in base ai costi richiesti per gli adeguamenti necessari e alla disponibilità dei responsabili delle imprese interessate.

#### Normativa di riferimento:

- Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività e in taluni impianti.
- Decreto 16 gennaio 2004, n.44, recepimento della direttiva 1999/13/CE.
- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Medico del Servizio Igiene Ambientale - IPAS

dr. Stefano Padovani

